

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU'

CEFALU'

NULLITATIS MATRIMONII


GIARDINA – EMILIANI

RESTRICTUS IURIS ET FACTI PRO ACTORE

AVV. FRANCESCO FERRERA

Presentata in data 23.10.2023

Prot. P. P. A. 473/REB/2023




FACTISPECIES

1. Angelo Giardina conobbe Emiliani Bianca nei primi anni 70 (72/ 73), presso la villa comunale di Cefalù. I due cominciarono a frequentarsi e, quasi subito, si considerarono fidanzati.

Il loro fidanzamento ebbe la durata di circa cinque anni e si svolse tra alti e bassi. Si cominciò a parlare di matrimonio quando Bianca si scoprì incinta. Ovviamente, il matrimonio avvenne in forma religiosa, anche se Angelo, a quel tempo, pur provenendo da famiglia cattolicissima, era lontano dalla Chiesa e da tutti i suoi insegnamenti. Per lui, infatti, il matrimonio non aveva alcun valore sacramentale e lo considerava una semplice formalità.

2. Le nozze furono celebrate il 05.01.1978 nella Cattedrale di Cefalù. Seguì ricevimento e viaggio di nozze.

Stabilirono la residenza coniugale a Cefalù, inizialmente in una casa di proprietà di Bianca e, successivamente in altro immobile da entrambi acquistato in comunione. La loro convivenza, durata fino al settembre del 2003, nonostante la nascita di due figli, non fu felice, ma costellata da continui litigi e dissapori, dovuti anche alle continue infedeltà di Angelo, che, anche nel corso del matrimonio, così come aveva fatto durante il fidanzamento, non disdegnava altre frequentazioni femminili.

Si giunse alla separazione di fatto nel settembre del 2003, quando Angelo lasciò la casa coniugale, senza farvi mai più ritorno.

3. In data 18.01.2023 il Dott. Giardina accusò di nullità il suo matrimonio presso codesto Tribunale a norma del can. 1101, §2 C.I.C.

In data 15.02.2023 il dubbio veniva concordato nella seguente formula: “Se risulti la nullità di questo matrimonio”: **Per esclusione della sacramentalità del vincolo coniugale da parte dell’attore, a norma del can.1101, par. 2, C.I.C. (cfr. S., p.16).**

Espletata l’istruttoria, a seguito di istanza del Patrono di parte attrice, con la quale si chiedeva l’aggiunta di un nuovo capo di nullità, in data 30.06.2023, il dubbio veniva riformulato **come segue: "Se consti la nullità di questo matrimonio 1) per l'esclusione della sacramentalità del vincolo matrimoniale da parte dell'attore, ai sensi del canone 1101 § 2 del C.D.C.; 2) per l'esclusione della fedeltà da parte dell'attore, ai sensi del medesimo canone"**(cfr. Suppl. Istruttorio, p.110),

In data 30.06.2023 si ebbe la pubblicazione degli atti ed il luglio 2023 il decreto di conclusione in causa.

Quest’ultima viene, pertanto, all’esame del Rev.mo Collegio per la decisione.

IN IURE

DE EXCLUSIONE BONI FIDEI

4. Circa l'esclusione della fedeltà, riportiamo un brano di uno scritto del **Funghini**, in cui il padre rotale compendia l'attuale sentire sull'argomento: **“Dopo questa breve esposizione della più recente dottrina canonistica e della giurisprudenza rotale, si può concludere che il bonum fidei essenziale comprende, in un vincolo monogamico, il mutuo obbligo dei contraenti ad debitum coniugale ex postulandum et reddendum esclusivamente tra loro. E ciò in modo diverso da quanto inteso nel bonum prolis, cioè non come obbligo ad actus per se aptos ad prolis generationem ossia ad vitam propagandam, ma piuttosto come obbligo all'uso esclusivo della sessualità tra i coniugi”** (cfr. R. FUNGHINI, *L'esclusione del bonum fidei*, in LA SIMULAZIONE DEL CONSENSO MATRIMONIALE, Città del Vaticano 1990, p.145).

L'esclusione della fedeltà, da cui deriva la nullità del consenso, viene così descritta da un autore, citato dal medesimo FUNGHINI: **“un atteggiamento radicale proprio di colui che non intende accettare e sentirsi vincolato al principio della fedeltà coniugale, che rifiuta di accordare all'altra parte l'esclusiva dei rapporti intimi, che vuole un matrimonio "aperto" e quindi sostanzialmente diverso da quello che è proprio della concezione cristiana”**(l.c. p.145).

In una c. **Benjan** del 17 gennaio 1968, citati S. Tommaso e il Gasparri, si indicano quattro classi di ipotesi nelle quali il consenso diventa simulato perché si lede il diritto alla fedeltà: "**Aliis verbis, hoc exclusivum ius indubitanter laesum censetur, quando: a) aliqua limitatio apponitur consensui, quae sit contraria debito fidei servandae; b) intentio proditur se non aliter obligandi in contrahendo, nisi cum restrictione: id est, escluso onere se aliis non commiscendi; e) positiva obligatio contrahitur cum tertio rem habendi; d) facultas reservatur non observandi fidem** (SRRD vol.60, p. 14).

In una c. **Masala** del 20 ottobre 1971 l'esclusione della fedeltà, configurata nella quarta ipotesi sopra menzionata, viene accostata alla simulazione totale, perché in quel modo in realtà si nega la stessa sostanza del matrimonio. Leggiamo nella citata sentenza: "**Ex relata doctrina tenemus "contrarium" exprimere bono fidei, et ideo simulacrum tantum coniugii conficere illum qui in ineundo (nell'atto del matrimonio) voluntate sive actuali sive virtuali sibi reservet facultatem proprii corporis copiam faciendi aliis viris seu mulieribus, vel comparti andem agnoscit facultatem. In priori enim hipotesi nubens minime traderet alteri parti ius exclusivum in proprium corpus, et in altera, iuri tradito cederet. In utroque autem casu ius, quod ex natura rei, divisionem non patitur,**

dispertiretur inter plures; eo ipso itaque deficeret unitatis ex exclusivitate proprietatis, ac mutaretur natura obiecti foederis nuptialis, lege divina constabilita, et voluntatis humanae arbitrio minime obnoxia. Porro essentia contractus matrimonialis ita commutata, consensus vere matrimonialis amplius non habetur. Consensus enim est actus voluntatis qui suam formam accipit ab obiecto in quod tendit; unde natura immutata obiecti, contractus alias fit ac matrimonium; ita consensus, in immutatum obiectum tendens, haud erit matrimonialis" (SRRD vol.63, p.752).

5. In una c. Agustoni del 28 febbraio 1973, pur ricordando la distinzione tra diritto e uso anche circa il bonum fidei, ci si mette in guardia dalle pure astrazioni teoriche: **"Itaque sive psychologica introspectione rationali, sive experientia prohibemur asserere quod quis intendat hic et nunc, uno eodemque actu, indissolubilitatem ipsamque respuat; inter se enim haec opponuntur sicut esse et non esse; pariter prohibemur asserere quempiam hic et nunc acceptare atque tradere ius in corpus perpetuum et exclusivum illudque, in eodem momento, cum tertio vel pluribus participare. At non prohibemur asserere quempiam uno actu ius tradere acceptareque, et subsequenti actu de facto adulterare, non obligationem, sed quod ex obligatione consequitur,**

nempe eius adimplementum, spernens. Quae concinne in praefata decisione coram Masala expressa habemus: “Tenemus contrarium exprimere bono fidei et ideo simulacrum tantum coniugii conficere, illum qui in ineundo (nell’atto del matrimonio)...sibi reservet facultatem proprii corporis copiam faciendi aliis...” (SRRD vol. 65, p.182-183).

Ed ecco le conseguenze di quelle precisazioni teoriche: **“INVALIDE CONTRAHERE DICIMUS ILLUM QUI VOLUNTATE SIVE ACTUALI SIVE VIRTUALI, SALTEM IMPLICITE EXPRESSA, FACULTATEM SIBI RESERVET PERSEVERANDI IN CONSUETUDINE CONCUBINARIA”** (cfr. SRRD vol. 65, p.183).

La sentenza c. **Ewers** del 3 marzo 1973 precisa che il bonum fidei viene escluso anche da chi si riserva solo la facoltà di adulterare con chi gli piace; e precisa poi che il fatto dell’adulterio, deciso prima delle nozze, specie se commesso con l’amante di prima, costituisce prova efficace della simulazione: **“In nostris decisionibus animadversio fit eiusmodi, nempe exclusionem boni fidei non inducere nec, a fortiori, requirere traditionem iuris in proprium corpus alii vel aliis praeter compartem: adesse enim posse si quis facultatem sibi servare intenderit corporis sui copiam faciendi cui libuerit, seu non assumpserit obligationem servandi fidem. Factum vero adulterii, praecipue si cum eadem persona ac ante**

nuptias patratum, atque positive intentum ante celebratum matrimonium, procul dubio momentum semper habuit ad probationem boni fidei exclusionis quod attinet: exinde hominis praesumptiones passim ex re in iurisprudencia ductae, de quarum vi singulis in casibus videndum est seu in connexione cum aliis probationibus, potissimum directis. Facta autem de se ambigua conferri debent cum contrahentium voluntate, ex qua una vim haud aequivocam accipiunt” (cfr. SRRD vol. 65, p.200-201).

Le superiori considerazioni le troviamo riproposte, come in sintesi, in una c. **Pompedda** del 16 ottobre 1973. Tra l'altro, Mons. Pompedda nega una vera forza razionale al principio della prevalente volontà, spesso proposto come strumento per ammettere o meno la simulazione (cfr. SRRD vol. 65, p. 648-649). Si noti che, secondo Mons. Pompedda, sovverte la sostanza del matrimonio non solo chi decide di cedere lo ius in corpus ad una terza persona, ma anche **chi non vuole obbligarsi in modo esclusivo col proprio coniuge; a maggior ragione c'è la simulazione se il simulante, oltre a non obbligarsi col proprio coniuge, si propone concretamente di darsi ad una terza determinata persona.** Così, infatti, prosegue Mons. Pompedda: **“Insimul insuper cum agitur de bono fidei attendendum est potissimum et essentialiter ad contrahendi rationem nubentis erga alterum coniugem; aliquid scilicet detrahitur ab obiecto**

substantiali consensus, per se, non quia aliis ius reservatur quod unice coniugi competit. sed quia eidem coniugi ius exclusivum non tribuitur. Ideo, saltem in abstracto, bonum fidei ab uno contrahente excludi potest etiam quia ipse positive cogitet de adulterio patrando seu de habenda concubina instar coniugis; sufficit, e contra, positiva voluntas non tradendi alteri parti ius exclusivum in proprium corpus"(SRRD vol.65, p.649).

6. I suggerimenti della giurisprudenza rotale, utili a individuare con la necessaria certezza morale l'esclusione della fedeltà, li cogliamo in una c. **Palestro** del 16 maggio 1990 (SRRD vol.82, pp.367- 381) e ancora in una c. **Bruno** del 15 giugno 1990 (SRRD vol.82, pp.512-522). Entrambe queste due sentenze mettono in risalto la parte che assumono, come causa e prova dell'esclusione della fedeltà, la mentalità dei soggetti e l'immoralità teorica e pratica di cui essi sono informati; questi suggerimenti valgono per qualsiasi caso che, pur nelle sue peculiarità, consenta di cogliere nei fatti la volontà di escludere la fedeltà coniugale. Riferiamo i brani in cui si pone l'accento sulla prova dedotta dai fatti.

Si dice nella c. Palestro: "**Ceterum expressum et implicitum non sunt opposita inter se: expressa est voluntas quae signo aliquo manifestatur; manifestari autem potest sive explicite sive implicite:**

**explicite quando ex ipsis verbis directe et immediate apparet ...
implicite quando in verbis adhibitis absconditur ... Neque
invincibilis exstat difficultas ut ab externo verificari atque percipi
possit illa implicita sed praevalens voluntas alicui bono
matrimonii opposita cum sufficiat verificare num ex modi agendi,
ex verbis adhibitis, ex circumstantiis, ex factis certis et haud
ambiguis, obligatio servandae fidei reiecta fuerit, prae oculis
habito principio "animus ab operatis dignoscitur ... nam licet ex
verbis bene dignoscatur animus ac intentio hominis, facta tamen
sunt fortiora ad demonstrandum huiusmodi animum quam verba.
Facta tamen esse debent talia, quae explicari nequeant ex motivis
post matrimonium ortis, sed tantummodo ex intentione in
contrahendo habita"(Sent. dici 16 aprilis 1988 in causa de qua
agitur, Exc.mo P. D. Fiore, Decano, Ponente; R. P. D.Faltin,
extensore)"(SRRD vol.82, p.368-369).**

Mons. Palestro non limita il suo ragionamento a questa enunciazione,
ma prosegue con un nutrito elenco di circostanze di fatto che possono
costituire la prova dell'atto di volontà positivo implicito dell'esclusione
della fedeltà, circostanze così enunciate: a) mentalità liberistica ... b)
agnosticismo morale e religioso ... e) frequentazione di amanti prima e
dopo il matrimonio ... d) esagerato culto di se stesso insieme alla
noncuranza per il partner ... (ibidem p.370-372).

Nella c. **Bruno** alla fine della parte "in iure" leggiamo: "**Attamen, in huius generis causis, ad exstruendam probationem, quin praetendatur ut simulans ante et post matrimonium in flagrantibus actis fornicariis et adulterinis deprehendatur, sufficit, attenta lubrica materia, in qua versamur, ut simulantis agendi modus ex certis et inambiguis factis ac circumstantiis deducatur, quibus, morali cum certitudine, simulatio directe et univoce conici possit**"(SRRD vol.82, p.517). Concludiamo queste notazioni circa l'esclusione della fedeltà, ricordando che nella recente c. **Faltin** del 21 luglio 1993 vengono ripresi, commentati e ribaditi i principi esposti dagli altri Padri rotali da noi menzionati, e in particolare Funghini, Masala e Pompedda. Di quest'ultimo si riferisce una precedente sentenza e se ne traggono le conseguenze circa il valore probatorio del fatto di protrarre dopo il matrimonio una relazione già esistente prima di esso; riportiamo questo brano del Faltin :"**Denique, tamquam tabula picta loquitur una Mediolanen diei 16 febr. 1972 c. Pompedda in qua itemque traditur et illustratur : "Fidei bonum excluditur ubi alteruter vel uterque contrahens positive respuit obligationem ad fidelitatem servandam, seu non assumit eiusmodi obligationem; nec necesse est ut contrahens ius in suum corpus tertiae personae tradere statuat, cum sufficiat ut ipse eiusmodi ius detrectet exclusivum tradere alteri contrahenti, seu facultatem**

sibimet servet adulterandi (Vol. LXIV, p.101, n.2), ubi commercium cum tertia persona assumitur un “vehemens indicium” et “signum certum”, “non assumptae obligationis fidelitatis”. Hinc, iuridice relevat in ineundo coniugali foedere positiva reiectio obligationis servandi fidem, minime assumptio novae et quidem absurdae obligationis cum tertia persona, quod ultimum tantummodo ut factum exclusae obligationis debitae recte considerandum erit in linea probationis”(in IUS ECCLESIAE 1995 p.241).

Aggiungiamo che una dotta e ricca esposizione dei principi giuridici e giurisprudenziali circa l'esclusione della fedeltà, si possono trovare in una c. **Stankiewicz** del 26 marzo 1990 che ribadisce l'interpretazione tradizionale contro i tentativi riduttivi di qualche Padre rotale quale il Burke (SRRD vol.82, pp.224-230).

ESCLUSIONE DELLA SACRAMENTALITA'

7. Il can.1055, n.2 del C.J.C., così recita: **“tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento”**. In effetti, il consolidato principio dottrinale che *“omne inter christianos iustum coniugum in se et per se esse sacramentum”* ha trovato pieno riscontro ed è stato assorbito dalla giurisprudenza rotale la quale ha ritenuto che, se gli sposi cristiani scambiano un vero consenso coniugale, il loro matrimonio è sacramento, indipendentemente dal fatto che siano credenti o meno.

La sacramentalità non è una proprietà, ma coincide con il matrimonio stesso: *matrimonium ipsum*.

La dignità sacramentale alla quale Cristo Signore elevò il contratto matrimoniale, non è un elemento dell'istituto matrimoniale, che si possa considerare a fianco dell'unità, della perpetuità, ect., essa è la considerazione soprannaturale del matrimonio, il punto di vista dal quale è considerato sul piano soprannaturale. Ne consegue che alcuni autori la considerano come caso di nullità per simulazione totale, in quanto la sua esclusione comporta l'esclusione del matrimonio in sé.

8. Autorevole dottrina e un recente indirizzo giurisprudenziale preferiscono fare riferimento all'ipotesi di simulazione parziale (ex can. 1101 in relazione al can 1099).

In una sentenza coram Giannecchini si conferma quanto sopra detto: *“...In lege, in doctrina et in iurisprudencia duplex forma simulationis agnoscitur: altera, seu totalis, quae habetur quando quis ficte, dolose vel minus agens, nullum consensum praestat, aut ipsum matrimonium recit: altera, seu partialis, habetur quando quis*

praesumit quidam contrahere matrimonium, sed suis placitis substantialiter accomodatum, detracta nempe aliqua proprietate vel aliquo elemento essenziali, ut puta indissolubilitate, fide, sacramentalitate, ect. In primo casu deficit consensus, in altero ad est quidem sed sustantialiter vulneratus. In utroque casu tamen effectus est idem, seu invaliditas matrimonii, quia deficit sempre voluntas vere matrimoniali?” (SRRD, diei 14 iunii 1988, vol. LXXX, 389).

9. Secondo questa autorevole corrente, l'esclusione della dignità sacramentale posta in essere con positivo atto di volontà da parte di uno o di entrambi i subenti costituisce esclusione di un elemento essenziale ai sensi del can. 1101, § 2, cioè un'ipotesi di simulazione parziale che rende nullo il matrimonio.

Recita il can. 1055, § 1: *“Matrimoniale foedus, quo vir et mulier se totius vitae consortium constituunt indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Cristo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est”*. Da tale principio fondamentale scaturisce quanto previsto nel § 2 dello stesso canone: *“Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, qui sine o ipso sacramentum”*. Data la

connessione tra matrimonio e sacramento, la positiva volontà di escludere l'elemento della sacramentalità, non può che comportare la nullità del matrimonio perché viene ad incidere sul suo nucleo essenziale, rendendolo, nell'intenzione del subente, diverso da quello voluto da Cristo e dalla Chiesa. Per la Chiesa, infatti, tra due battezzati non può esistere un matrimonio naturale separato dal sacramento: *“Contradictorium esset*

dicere baptizatos in Ecclesia Cattolica regredi vere et realiter posse ad statum coniugalem non sacramentalem, ita ut sibi sufficere aestiment umbra, dum Christus eis realitem sui amoris sponsalis offert. Non temen excludi possunt casus in quibus, etiam apud christianos quondam, conscientia ab ignorantia vel errore invincibil ita deformatasit, ut sincere putent se matrimonium verum contrahere posse excluso sacramento. In hac situatione, ex una parte, propter negationem fidei et intentionis faciendi quod facit Ecclesia, sunt incapaces sacramentum matrimonii valide celebrandi, cum, ex altera parte, in ipsis ius permanente naturale matrimonii ineundi. In his adiunctis illi valent sese mutuo tradere et accipere sicut coniuges intenzione ineundi fedus irrevocabile. Hac mutua et irrevocabili traditione creatur inter ipsos psicologica relativo, quae structura sua interna differi a relazione pure transitoria. Illa relativo, etsi speciem pre se ferat matrimonii, nullo modo ab Ecclesia ut societas coniugalis quamvis non sacramentalis recognosci potest. Pro Ecclesia enim inter duos baptizatos non existit matrimonium naturale a sacramento separatum, sed tantum matrimonium naturale ad dignitatem sacramenti evectum” (Commissio Teologica Internationalis, Documentum Fedus matrimoniale, 6/12/1977, n. 3.5 in Enchiridion Vaticanum 6/498).

10. L'esistenza di battezzati non credenti pone non pochi problemi. E se è chiaro che *matrimonium facit consensus* è altrettanto chiaro che l'intenzione di compiere ciò che fanno Cristo e la Chiesa è la condizione minima perché si perfezioni un valido consenso. Il problema della fede personale dei subenti e quello delle loro intenzioni non vanno confusi e non possono essere totalmente separati. La fede personale dei

subenti di per sé non costituisce la sacramentalità del matrimonio, ma mancando del tutto la fede personale verrebbe inficiata la validità stessa del sacramento: *“Factum <<baptizatorum non – credentium>> autem hodie novum problema theologicum et grave dilemma pastorale ponit, imprimis, si absentia, immo recusatio fidei constare videtur. Intento requisita, nempe faciendi quod facit Christus et Ecclesia, est conditio minima, ut consensus fiat sub aspecto sacramentali versus <<actus humanus>>. Etiam si quaestio circa intentionem et problema circa fidem personalem contrahentium non misceri debeant, tamen non totaliter separari possunt. Intentio vera ultimam fide viva nascitur et nutritur. Ubi ergo nullum vestigium fidei qua talis et nullum desiderium gratiae et salutis invenitur, dubium facti oritur, utrum supradicta intentio generali set vere sacramentalis reapse adsit, et matrimonium contractum valium sit an non. Fides personalis contrahentium per se, ut ostensum est, non constituit sacramentalitatem matrimonii, sed sine ulla fide personali validitas sacramenti infirmaretur”* (Commisio Teologica Internationalis, Documentum Fedus matrimoniale, 6/12/1977, n. 22 in Enchiridion Vaticanum 6/492).

11. *Probatio de positiva exclusione sacramentalis matrimonii iisdem mediis habetur probatio exclusionis alterum bonorum: per confessiones iudicalem ac extraiudicalem simulantis, confirmitas antecedentibus concomitantibus subsequenteribus celebrationem circumstantiis, validitas testimoniis fide dignis atque de tempore non suspecto necnon fundatas super proportionata causa simulandi.*

IN FACTO

DE EXCLUSIONE BONI FIDEI

12. E' indubbio che nella prova della esclusione del bonum fidei assuma grande rilevanza la confessione del simulante, ma è altrettanto indubbio che la sua mancanza non costituisce impossibilità della prova. Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa vi sono, non solo la **confessione dell'attore**, ma anche **prove testimoniali**, **riscontri oggettivi e multipli**, che non lasciano dubbio alcuno circa l'esclusione del bonum fidei da parte dell'attore.

13. Per quanto riguarda l'atto positivo di volontà, va ricordato che esso <<non si identifica con l'intenzione espressa o esplicita, ma l'atto della volontà può essere positivo ed essere manifestato implicitamente, vale a dire mediante il modo di comportarsi del soggetto che esclude, o mediante l'insieme di circostanze della vita del medesimo soggetto>> (J. Castano, *Il sacramento del matrimonio*, Roma, 1992, pp.384-385). Questo soprattutto nella peculiarità dell'esclusione della fedeltà, nella quale non ci si può certo aspettare che il simulante manifesti apertamente la volontà di non essere fedele alla futura moglie. Nel nostro caso, data la riservatezza che può e di fatto fa sì che si tenga nascosto il comportamento del simulante,

valgono molto più i fatti che non le parole. Davvero vale l'assioma:
<<facta validiora sunt verba>>.

Vediamo allora quali sono stati questi fatti attraverso la deposizione dell'attore e dei testimoni.

Il Dott. Giardina, candidamente, confessa: **“Nel corso del fidanzamento ci sono stati alti e bassi. Devo ammettere che io, già da tempo, frequentavo altre donne; soprattutto nel periodo estivo, durante il fidanzamento, io andavo alla ricerca delle turiste. I frequenti litigi che si verificavano tra di noi erano dovuti al fatto che spesso io la trascuravo, preferendo, alle uscite serali con lei, andare appunto alla ricerca delle turiste...”** (cfr. S., p.29, n. 5).

Ed ancora, continuando nella sua deposizione, l'attore ammette: **“...Durante la convivenza coniugale ho intrattenute diverse relazioni extraconiugali, che consumavo spesso e volentieri anche fuori Sicilia, quando ad esempio mi recavo, ogni quindici giorni, a Bologna per motivi di lavoro e per via di incarichi sindacali. In tali occasioni, prolungavo i miei soggiorni a Bologna per tutto il fine settimana per intrattenermi in compagnia di altre donne.”** (cfr. S., p. 31, ante n. 13).

Per essere ancora più chiaro su ciò che egli intendeva fare anche dopo il matrimonio, l'attore, rispondendo al Patrono, che gli chiedeva se

intendeva rispettare il bene della fedeltà quando ha contratto matrimonio, dichiara: **"Infatti, nel corso del matrimonio, non mi sono privato di intrattenere, come hogià riferito, relazioni extraconiugali. Ribadisco che non era mia intenzione donare me stesso solo a mia moglie."**(cfr. S., p.31, risposta).

Non occorre spendere molte parole, per dimostrare che l'attore con il matrimonio non intendeva rinunciare **ad intrattenere relazioni con altre donne**, dunque, ad escludere dal suo matrimonio la fedeltà.

E' **provato** che l'attore abbia instaurato relazioni intime con altre donne, sia prima che dopo il matrimonio e le lettere depositate agli atti, "la dicono lunga" sulle intenzioni dell'attore una volta contratto matrimonio.

Ma è la stessa convenuta che ci conferma l'indole libertina dell'attore e la sua incapacità ad avere rapporti con la sola moglie.

Quest'ultima, infatti, la quale dice di non avere avuto **"alcun sentore"**, ma noi diremmo **non ha voluto avere** "alcun sentore", circa le infedeltà del Giardina già durante il fidanzamento, e che solo dopo il matrimonio apprende delle relazioni del marito, ci descrive un quadro della vita matrimoniale, che ci fa comprendere quale sia la vera natura dell'attore ed il suo modo di intendere il matrimonio, del tutto diverso da quello che insegna la dottrina cristiana.

La convenuta, infatti, ha affermato che: **“La convivenza coniugale è durata circa venticinque anni. Entrambi lavoravamo, ma ero più io ad occuparmi del ménage familiare. L'attore, invece, era molto impegnato nella carriera lavorativa ed era molto impegnato fuori casa, viaggiando spesso. Mio figlio, specie negli ultimi anni della convivenza coniugale, mi chiedeva spesso come mai il padre lavorasse sempre. La domanda che si poneva e mi poneva era: “Mamma, ma come mai tutti gli uffici sono chiusi il sabato e la domenica, e invece papà lavora sempre?”**(cfr. S., p.24, n. 11/15 in medio).

Ogni altro commento a questo racconto, circa le **“abitudini lavorative”** dell'attore, guasterebbe.

14. Dagli atti appare anche una chiara causa simulandi.

Il motivo costantemente operante nella simulazione è la complessione psico-fisica dell'attore, per la quale egli era portato ad avere rapporti con più donne. E come insegna la giurisprudenza, non solo la fonte ultima di ogni simulazione è la *malizia hominis* (cfr. c. Ewers, sent. del 10.06.1967), ma la stessa causa simulandi si rende più evidente *si in ipsa constitutione subiecti fundatur* (cfr. c. Lefebvre, sent. del 19.12.1959).

Ora, nel caso, risulta dagli atti sufficientemente provato che l'attore era *ad sexualia nimis proclivis*. La convenuta nega, o comunque dice di non avere avuto **“alcun sentore”** che, durante il fidanzamento l'attore intrattenesse relazioni extraconiugali con altre donne.

Ma su cosa fonda questa sua certezza???

Ella non lo dice. Ma alla fine della sua deposizione la convenuta ci presenta un uomo, l'attore, perfetto simulatore: **“...un giorno miofiglio Damiano mi diede una notizia sconvolgente, dicendomi: "Mamma, papà, dalle 16.00 alle 18.00 non va a lavorare. Va con una donna!" I miei figli infatti,contrariamente a me che avevo sempre avuto piena, fiducia nei riguardi dell'attore, nutrivano più di qualche sospetto e avevano deciso di pedinare il padre. Fu così che scoprirono questa relazione extraconiugale del Giardina. Appreso ciò, misi l'attore di fronte all'evidenza dei fatti e lui non poté che confermare...”**(S., p.41, n.10-12). Ora ne tiri le conseguenze. E sappia, o forse lo sa già, che la struttura della personalità è immodificabile.

Ci esimiamo di citare tutti i testi, i quali dicono che al Giardina le donne sono sempre piaciute e che egli insegue le gonnelle: **ciò fa parte della sua personalità che lo rende strutturalmente inidoneo ad accettare la fedeltà coniugale come obbligo giuridico nascente dal matrimonio.**

Ci basti ricordare la deposizione, particolarmente significativa, del Sig. **Filippone Vincenzo**, amico d'infanzia dell'attore, il quale, informato dei fatti e con cognizione di causa, è deciso nel riferire quanto segue: **"...del fidanzamento, nonostante i comportamenti libertini dell'attore, posso dire che si svolse tra alti e bassi. Angelo frequentava liberamente altre donne, durante il fidanzamento, così come in seguito continuò a fare anche nel corso della convivenza coniugale."** (cfr. S., p.74, n. 4-6 in fine).

Ed, ancora, lo stesso teste riferisce: **"So che l'attore, che me lo ha personalmente riferito, anche nel matrimonio, continuò a comportarsi come faceva nel corso del fidanzamento, mantenendo frequentazioni femminili. Durante il matrimonio, approfittava anche di viaggi di lavoro per coltivare tali frequentazioni."** (cfr. S., p.75, n.11).

Non vi è dubbio, dunque, che la personalità dell'attore, portato facilmente al sesso, nonché la sua mentalità a favore della sua ed altrui autonomia e libertà da ogni legame vincolante, costituisca una reale e valida *causa simulandi*.

Egli non ha alcuna intenzione di concedere alla convenuta l'esclusività dello <<ius in corpus>>, ma si è riservato la facoltà di concederlo ad altre donne e ciò sia durante il fidanzamento, sia durante la convivenza coniugale.

15. Un brevissimo accenno bisogna fare alla causa contrahendi e vedere se essa restava subordinata ed in quale modo soffocata dai motivi costituenti nel suo complesso la causa simulandi.

Certo, chi può negare che l'attore si sia sposato per amore? Chi può negare, a meno che non si tratti di evidente costrizione o di altra causa patologica, che l'uomo ordinariamente si sposi per amore? Ma quale amore? L'amore sponsale, senza limiti di tempo, che comporta totalmente la donazione all'altra parte, oppure l'amore erotico, carnale e passionale che porta il soggetto in mille manifestazioni a giurare amore eterno e fino alla follia quasi, ma che **non è per sempre**, e che ha delle scadenze, sia pure indeterminate nel tempo, e che comunque resta subordinato al volere di chi si professa innamorato nel senso che respingendolo come un legame giuridico può e vuole scioglierlo a suo piacimento?

Quest'ultimo tipo di amore è una vergogna, dice il Papa nella "*Familiaris consortio*".

Questo tipo di amore non vale a costituire il *vinculum iuridicum*, dal quale in effetti il soggetto contraente, nel caso, il Giardina, aborrisce e ne era per sua volontà completamente alieno.

Certamente hanno influito su di lui alcune circostanze particolari, come lo stesso ha affermato, **"Iniziammo a parlare concretamente di matrimonio quando la convenuta mi mise al corrente del fatto**

che lei fosse incinta. La notizia fu sconvolgente, per noi come per i nostri familiari. Valutai tutte le possibilità per risolvere la questione, ma alla fine fui condizionato dalla rigidità della mia famiglia e da altre circostanze, tra cui il fatto che a mia madre fu diagnosticato un plasmocitoma, malattia che ha un decorso non certo piacevole...(cfr. S., p. 29, n.6)

Queste circostanze, che ovviamente non militano in favore della libertà, della serenità del Giardino, sono niente, o quasi niente, rispetto alla complessità dei motivi costituenti la già descritta causa simulandi.

D'altra parte quando c'è la prova, come nel caso, dell'atto positivo di volontà contro la fedeltà e/o la sacramentalità, ogni altro motivo che si accompagna o si coniuga con la celebrazione delle nozze è per sua natura del tutto secondario rispetto alla volontà che, intrinsecamente viziata com'è, non fa nascere il negozio.

16. Le circostanze sono un grande aiuto nell'accertare se si è trattato, da parte dell'attore, di esclusione del diritto (e, correlativamente, dell'obbligo) alla fedeltà coniugale e non del semplice esercizio di tale diritto (o dell'adempimento del corrispettivo obbligo).

- L'attore, già durante il fidanzamento intrattiene relazioni intime con altre donne;

- Innumerevoli sono le relazioni extraconiugali intrattenute dall'attore durante la convivenza coniugale, che non disdegna di intrattenere rapporti intimi con donne conosciute a motivo del suo lavoro;
- Il comportamento tenuto dall'attore durante il matrimonio: **“Lui, praticamente ogni sera, usciva con noi amici, lasciando a casa la moglie (e in seguito anche i figli), per intrattenere incontri sessuali con altre donne. So anche che il suo lavoro con la Unipol lo portava a partire spesso e durante questi suoi soggiorni fuori Sicilia si intratteneva lontano da casa anche nei fine settimana per le sue solite frequentazioni femminili.”** (cfr. S., p.71, in princ.).

Tutte queste circostanze indubbiamente inducono ad una moralmente certa ricostruzione della volontà matrimoniale dell'attore nel rifiutare uno degli obblighi del matrimonio: nel caso **la fedeltà**.

Esse consentono di valutare l'atto simulatorio o il fatto dell'infedeltà, non come semplice abuso, **ma come vera riserva di diritto**.

DE EXCLUSIONE DIGNITATIS SACRAMENTALI

17. Rev.mi Giudici, le risultanze istruttorie relative al capo di nullità concordato e, cioè l'esclusione della dignità sacramentale da parte dell'attore sono chiare e lineari, più che sufficienti ed idonee – in quanto oggettivamente valide – ad ingenerare nell'animo dei Rev.mi

Giudici la necessaria certezza morale e per procedere alla dichiarazione di nullità richiesta dall'attore.

L'istanza attorea, infatti, risulta suffragata da numerosi riscontri oggettivi, testimoniali e non, dalla confessione piena e circostanziata resa dall'attore, nonché dalla sussistenza di una adeguata e proporzionata causa motiva sia remota che prossima. Dalla confessione giudiziale, piena e circostanziata, resa dall'attore emerge come il Dott. Giardina, prima della celebrazione del matrimonio, con un consapevole e positivo atto di volontà, abbia esplicitamente escluso, data la mentalità fortemente laica, la dignità sacramentale dal suo matrimonio, ritenendolo alla stregua di un contratto, che può essere sempre rescisso.

CONFESSIO IUDICIALIS SIMULANTIS

18. L'attore, in ordine alla esclusione della dignità sacramentale del matrimonio da parte sua, nella propria deposizione, dichiara: **“La mia era una famiglia prettamente cattolica. Per quanto mi riguarda, la mia pratica religiosa era tale che fino ai miei 12 anni di età facevo il chierichetto e addirittura in casa io recitavo messa e facevo le omelie. Nella fase adolescenziale, però, io ho abbandonato ogni tipo di pratica. Pur permanendo il retaggio cattolico della mia**

famiglia mi sono allontanato totalmente dalla pratica.” (cfr. S. p.29, ante n.3-4).

Poi, aggiunge:“**Provenendo da una famiglia cattolica praticante, essendo stato vicino durante l'infanzia all'ambiente ecclesiastico ed avendo tra l'altro studiato diritto canonico all'università, conoscevo l'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano, ivi inclusi i *tria bona* che lo caratterizzano. Nonostante ciò, però, non condividevo questi principi...”** (cfr. S., p.30, n.7-8).

Continuando nella sua deposizione afferma anche che: “**...Per me, all'epoca, il matrimonio era una pura formalità.Ripeto che la scelta del matrimonio è stata dettata unicamente dalla volontà di non dare un dispiacere ai rispettivi familiari ed in particolare a mia madre, la quale, come detto, era gravemente malata...”**(cfr. S., p. 30, n.7-8).

- Da parte sua la convenuta fa una serie di affermazioni, tra di loro molto contraddittorie e finalizzate ad un solo scopo: **contrastare**, in tutti i modi possibili, **la richiesta attorea.**

La Sig.ra Emiliani, infatti, è la classica donna abbandonata dal marito per un'altra donna, che non vuole arrendersi all'evidenza dei fatti.

Tuttavia, **il fatto che la convenuta neghi decisamente l'asserto attoreo, non può in alcun modo impedire l'equa risoluzione della vicenda.**

Invero, in caso di opposizione di una parte, occorre tenere presente quanto si legge nella Relazione per le Attività del Tribunale Apostolico della Rota Romana per il 1992 – 1993, dove si trova l'orientamento per risolvere il conflitto tra le deposizioni delle parti e dei testi, la chiave per risolvere una simile situazione e, soprattutto, i criteri per valutarne l'attendibilità della parte opponente.

Si legge, infatti, a pag. 214 – 2015 al n. 2<<..*l'esperienza forense dimostra che spesso una sua parte con i suoi testi discorda sostanzialmente dall'altra. In questi casi non si può a priori prestare o negare fede a nessuno, ma piuttosto occorre considerare obiettivamente se esiste coerenza tra detti e fatti e, quindi, bisogna indagare le vere ragioni dell'eventuale opposizione, poiché si verifica facilmente a volte che “simultas gravis ab ea quae causa fuerunt separationis vel illam immediate praecesserunt adest inter partes, cui accedit VINDICTAE STUDIUM VEL VOLUNTAS NOCENDI”, che anzi tali rancori si aggravano a causa di questioni di ordine economico non ancora risolte, con la conseguenza di fatto che la verità, anche se negata, viene certo gravemente offuscata>>.*

Il Dott. Giardina è particolarmente chiaro quando afferma: **“In atto siamo divorziati. Desidero aggiungere che, in fase di separazione, ho cercato di addivenire ad una separazione consensuale. Purtroppo, però, la convenuta, animata da quello che ritengo uno**

spirito di vendetta, ci ha condotti ad una separazione giudiziale.”

(cfr. S.,p. 31, n.13).

Nel caso in esame gli insegnamenti della giurisprudenza rotale sono pienamente pertinenti in quanto la convenuta si appalesa come una donna molto vendicativa, che non si tira indietro quando si tratta di fare durare una separazione giudiziale per oltre 10 anni, solo per una questione economica: **“Seguì la separazione legale, che fu giudiziale e che si protrasse per una decina d'anni per mia volontà, in quanto intendevo garantire i miei figli.”** (cfr. S., p.41, in principio). E' chiaro che, quando la convenuta dice di volere **“garantire i suoi figli”** si riferisce all'assegno di mantenimento, quindi ad una questione di carattere economico.

Ad ulteriore conferma che quanto affermato dalla convenuta dai di lei testi sono solo tentativi di trarre in errore il Collegio Giudicante, ricordiamo quanto dichiarato da **Padre Vincenzo Di Bella**, teste *ex officio*, in ordine al cammino di fede intrapreso dall'attore nel 2015, circostanza questa che presuppone una lontananza dagli insegnamenti della Chiesa da parte dell'attore stesso in epoca precedente: **“L'ho.. conosciuto personalmente intorno al 2015, quando iniziò un cammino di fede presso il Santuario di Gibilmanna, percorso al quale, dal 2017, si unì anche la sua attuale compagna...”** (cfr. S., p.77, n.2).

Il teste afferma, anche, di avere spinto l'attore a verificare la sussistenza di motivi di nullità del suo matrimonio, al fine di intraprendere una causa di nullità matrimoniale: **“Ribadisco che lui ha iniziato un cammino di fede ragionato, accompagnato da me, che ad un certo momento gli suggerii di interpellare per verificare se ci fossero le condizioni per chiedere la dichiarazione di nullità del suo matrimonio con la convenuta...”** (cfr. S., p. 78, in fine).

CONFESSIO EXTRAJUDICIALIS SIMULANTIUM

19. Le deposizioni dei testi si rinvergono **univoche e concordi** e confermano la ferma volontà della parte attrice **contra sacramentalitatem matrimonii Ecclesiae.**

L'amico dell'attore, Sig. **Tumminello Rosario**, ha dichiarato che: **“Per quanto invece concerne l'attore, posso dire che lui non credeva assolutamente al matrimonio. L'attore ha una personalità molto forte e per tale ragione, nonostante l'entourage di persone vicine alla fede che lo circondavano, lui si mantenne sempre lontano dalla Chiesa, rimanendo fermo nei suoi convincimenti contrari al matrimonio...”**(cfr.S., p.70, ante n.9-10).

E per essere ancora più chiaro, il teste aggiunge: **“La scelta di celebrare il matrimonio in chiesa fu motivata unicamente da condizionamenti familiari. La mamma dell'attore era malata di**

cancro e quindi lui non voleva darle un dispiacere” (cfr. S., p.70, ante n.11-12).

CAUSA SIMULANDI

20. Nel nostro caso è evidente che la *causa simulandi*, proporzionata e sufficiente, consiste nell'aver esposto *ante nuptias* di non accettare il matrimonio come sacramento.

Infatti, l'attore confessa che: **“...Per me, all'epoca, il matrimonio era una pura formalità.Ripeto che la scelta del matrimonio è stata dettata unicamente dalla volontà di non dare un dispiacere ai rispettivi familiari ed in particolare a mia madre, la quale, come detto, era gravemente malata...”**(cfr. S., p. 30, n.7-8).

E' chiaro che l'attore abbia accettato il matrimonio in Chiesa solo per non creare dispiacere in famigliae non certo perché gli riconoscesse un valore sacramentale.

Il teste, **Sig. Filippone Vincenzo**, amico dell'attore, conferma la causa simulandi, affermando che: **“So che Angelo si è approssimato al matrimonio in chiesa unicamente per non dispiacere i suoi genitori come anche i genitori di Bianca. Lui era assolutamente contrario al matrimonio religioso, al quale non credeva...”** (cfr., p.74, n.7-8).

CAUSA CONTRAHENDI

21. Per la *causa contrahendi*, ci riportiamo a quanto già scritto nelle pagine precedenti relativamente all'esclusione della fedeltà.

CIRCUMSTANTIAE

22. Un rapido esame delle circostanze e dei fatti matrimoniali conferma, di per sé, l'esistenza della volontà simulatoria della parte attore.

Ecco le circostanze più rilevanti e significative:

- la lontananza dagli insegnamenti della chiesa da parte dell'attore, lontananza confermata dai testi da lui indicati, nonché dal teste *ex officio*, **Padre Vincenzo Di Bella**;
- il ritenere, da parte dell'attore, il matrimonio solo una mera **formalità**, senza riconoscere ad esso alcun valore sacramentale;
- l'essersi sposato in Chiesa solo **“per non dispiacere alla madre malata”**.

Per tutto quanto sopra esposto, poiché si è ampiamente dimostrata la fondatezza dell'assunto attoreo

CHIEDIAMO

Ai Rev.mi Giudici aditi di volere accogliere l'istanza di parte attrice, riconoscendo la nullità del matrimonio **GIARDINA – EMILIANI**, per

Data: 18 ottobre 2023, 18:06:43
Da: francescoferrera@pecavvpa.it <francescoferrera@pecavvpa.it>
A: tedcefalu@legalmail.it
Oggetto: CAUSA GIARDINA - EMILIANI
Allegato: difesa giardina - emiliani.docx (40.2 KB)

Si allega restrictus relativo alla causa in oggetto.

Cordiali saluti

Avv.Francesco Ferrera